

(N. 948-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 21 aprile 1955*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 1^o dicembre 1955 (V. Stampato N. 1595)*

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

di concerto col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(VILLABRUNA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1955

Provvedimenti per la chiusura della liquidazione
del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (F.I.M.).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

Sono prorogati fino all'entrata in vigore della presente legge i poteri del Comitato nominato in base agli articoli 2 e 3 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, prorogata dalla legge 17 dicembre 1953, n. 915.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

Il termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, e successive modificazioni, già fissato al 31 dicembre

Art. 2.

Il Comitato, di cui all'articolo precedente, procederà, in base alle norme della presente legge, al realizzo delle attività del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ed al versamento al Tesoro dello Stato.

Art. 3.

Il Comitato, di cui al precedente articolo 1, è autorizzato a compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad effettuare lo smobilizzo delle attività, nonchè, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, a compiere le operazioni finanziarie e gli atti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840. Allo stesso sono inoltre conferiti i poteri di vigilanza previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della predetta legge, sulle imprese già assistite dal Fondo e poste in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.

Per le controversie derivanti dai provvedimenti e dagli atti suddetti e, comunque, per tutti quelli interessanti l'attività del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, la rappresentanza in giudizio spetta al presidente del Comitato, il quale può valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il recupero dei crediti del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, il Comitato può adottare la procedura di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Il Comitato è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

Il Comitato è tenuto a rendere conto al Ministro del tesoro della gestione esercitata in esecuzione della presente legge. Il rendiconto generale sarà presentato a chiusura della gestione; rendiconti particolari dovranno essere presentati ogni qualvolta il Ministro ne faccia richiesta.

1954 dalla legge 17 dicembre 1953, n. 915, sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, continua a compiere tutte le operazioni connesse con la liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica con tutte le facoltà, i poteri e le agevolazioni di cui ai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, 28 novembre 1947, n. 1325, e della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

A chiusura della gestione il Comitato è tenuto a presentare il rendiconto di tutta la sua attività.

Art. 3.

Per le controversie derivanti dai provvedimenti interessanti l'attività del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica la rappresentanza in giudizio spetta al presidente del Comitato il quale può valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il recupero dei crediti del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica il Comitato può adottare la procedura di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, con il decreto che stabilisce il termine di chiusura della liquidazione, o con provvedimenti precedenti, può disporre il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dal Ministro stesso, oltre che delle attività della liquidazione, anche dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione stessa dei quali non ravvisi opportuno o conveniente lo smobilizzo.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, può disporre il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dal Ministro stesso, dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, dei quali non ravvisi opportuno o conveniente l'immediato smobilizzo.

Art. 6.

Alle operazioni di gestione ed a tutti i provvedimenti, atti e contratti effettuati ai sensi della presente legge o comunque concernenti la liquidazione del Fondo, sono estese le agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, ratificato, con modificazioni, con la legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Art. 7.

Il rendiconto della gestione del F.I.M., successiva al 31 dicembre 1954 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere presentato dal Comitato al Ministro del tesoro entro tre mesi dalla data stessa.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.